



COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI
Provincia di Arezzo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 41

DEL 30/06/2023

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IN HOUSE CENTRO PLURISERVIZI SPA DELLE ATTIVITA' DI PRODUZIONE, SOMMINISTRAZIONE PASTI E PULIZIA LOCALI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA, CON RELATIVI SERVIZI ACCESSORI PER IL PREIODO 01.9.2023/31.08.2028 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO - IMMEDIATA ESECUTIVITA'- RELATORE: ASSESSORE SARA GRIFONI

L'anno **duemilaventitré** il giorno **trenta** del mese di **giugno** alle ore **18:00** presso l' Aula consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il CONSIGLIERE **DOTT. MASSIMO MUGNAI**

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE **D.SSA ILARIA NALDINI**

Fungono da scrutatori i consiglieri Paolo Del Vita, Federico Tognazzi, Paolo Castellucci

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
SINDACO	CHIENNI SERGIO	Si	
PRESIDENTE	MIGLIORINI LEONARDO		Si
CONSIGLIERE	CIARPONI LEONARDO	Si	
CONSIGLIERE	ERMINI VALENTINA	Si	
CONSIGLIERE	TOGNAZZI FEDERICO	Si	
CONSIGLIERE	CIABATTINI EMANUELE	Si	
CONSIGLIERE	TOGNACCINI DESY	Si	
CONSIGLIERE	DEL VITA PAOLO	Si	
CONSIGLIERE	FRANCI LAURA		Si
CONSIGLIERE	MIGLIORUCCI SOFIA	Si	
CONSIGLIERE	VALORIANI LORIANA	Si	
CONSIGLIERE	GHEZZI MARIO		Si
CONSIGLIERE	MUGNAI MASSIMO	Si	
CONSIGLIERE	CIANCIO PARATORE DENISE		Si
CONSIGLIERE	PEZZOTTI UGO		Si
CONSIGLIERE	FAELLI FRANCESCA		Si
CONSIGLIERE	CASTELLUCCI PAOLO	Si	

Totale Presenti: **11**

Totale Assenti: **6**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge regionale n. 32/2002 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e ss.mm. e ii. ed in particolare l’art. Art. 30 “Funzioni e compiti dei Comuni”, che recita:

“1. I Comuni sono titolari delle funzioni in materia di servizi educativi per la prima infanzia, educazione non formale degli adolescenti, dei giovani e degli adulti, in materia di destinazione ed erogazione di contributi alle scuole non statali e di provvidenze del diritto allo studio scolastico, unitamente alla gestione dei relativi servizi scolastici”;

PREMESSO che il Comune eroga, tra gli altri, il servizio di refezione scolastica, che è da considerarsi servizio pubblico locale avente rilevanza economica, in quanto attività considerata d’interesse generale dalle autorità pubbliche e soggetta, quindi, a specifici obblighi inerenti al pubblico servizio, finanziata - in quota parte- dalle tariffe di contribuzione degli utenti, ed in quanto tale da svolgere con modalità che ne garantiscano l’accesso per tutti gli utenti e a prezzi accessibili;

VISTI:

- l’art. 13 del D. Lgs. N. 267/2000 che stabilisce *“Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze”;*
- l’art. 42, comma 2, lettera e) del D. Lgs n. 267/2000, il quale prevede che competono al consiglio comunale gli atti fondamentali relativi alla partecipazione dell’ente locale a società di capitali e concessioni di servizi pubblici;

EVIDENZIATO che la normativa comunitaria prevede che gli enti locali possano procedere ad affidare la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica secondo le tre seguenti modalità:

- esternalizzazione a terzi con espletamento di procedure ad evidenza pubblica secondo le disposizioni in materia di appalti e concessioni di servizi;
- società mista, la cui selezione del socio privato avvenga mediante gara a doppio oggetto (socio operativo), in applicazione delle disposizioni inerenti il partenariato pubblico-privato;
- gestione cosiddetta *“in house”*, purché sussistano i requisiti previsti dall’ordinamento comunitario, ovvero:
 - totale partecipazione pubblica;
 - controllo sulla società affidataria analogo a quello che l’ente o gli enti affidanti esercitano sui propri servizi;
 - realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti che la controllano, con sottoposizione a tutti i vincoli imposti dalla normativa nazionale sul reclutamento del personale e conferimento degli incarichi, sugli acquisiti di beni e servizi, sulla estensione delle regole del patto di stabilità interno;

PRESO ATTO che il comma 1 dell’art. 5 del D.Lgs. 50/2016 recita: *“Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell’ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*

- *l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;*
- *oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;*
- *nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata”;*

DATO ATTO che l'affidamento di servizi a società in house è oggetto di disciplina da parte del D. Lgs. 50/2016, che all'art. 192 dispone che “1. *E' istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto. L'Autorità per la raccolta delle informazioni e la verifica dei predetti requisiti opera mediante procedure informatiche, anche attraverso il collegamento, sulla base di apposite convenzioni, con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche ed altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 3;*

2. *Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.*

3. *Sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente sono pubblicati e aggiornati, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in formato open-data, tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, ove non secretati ai sensi dell'articolo 162;”*

RICHIAMATO l'art. 7 d.lgs. 31.3.2023 n. 36, il nuovo Codice Appalti in vigore dal 01 luglio 2023, che nel riprendere i predetti principi precisa che “*l'affidamento in house di servizi di interesse economico generale di livello locale è disciplinato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201”;*

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, “*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*”, che rappresenta la nuova disciplina di riferimento anche per gli affidamenti *in house* e di cui si riportano alcuni articoli:

“Art. 2 Definizioni

1. *Ai fini del presente decreto si intende per:*

a) «*enti locali*»: *gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;*

[...]

c) «*servizi di interesse economico generale di livello locale*» o «*servizi pubblici locali di rilevanza economica*»: *i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti*

dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale; [...];

Art. 14 Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale

1. Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:

a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;

b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;

c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;

d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni.” [...]

Art. 17 Affidamento a società in house

1. Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016. [...];

Art. 31

Trasparenza nei servizi pubblici locali

1. Al fine di rafforzare la trasparenza e la comprensibilità degli atti e dei dati concernenti l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, gli enti locali redigono la deliberazione di cui all'articolo 10, comma 5, la relazione di cui all'articolo 14, comma 3, la deliberazione di cui all'articolo 17, comma 2 e la relazione di cui all'articolo 30, comma 2, tenendo conto degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9.

2. Gli atti di cui al comma 1 e il contratto di servizio sono pubblicati senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante e trasmessi contestualmente all'Anac, che provvede alla loro immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione.

3. I medesimi atti sono resi accessibili anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da Anac, che costituisce punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica attraverso il collegamento al luogo di prima pubblicazione di cui al comma 2.

4. Sulla piattaforma unica della trasparenza gestita dall'ANAC sono anche resi accessibili, secondo le modalità di cui al comma 3:

a) gli ulteriori dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica contenuti nella banca dati nazionale sui contratti pubblici;

b) le rilevazioni periodiche in materia di trasporto pubblico locale pubblicate dall'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

c) gli atti e gli indicatori cui agli articoli 7, 8 e 9, nonché, ove disponibili, le informazioni sugli effettivi livelli di qualità conseguiti dai gestori pubblicati dalle autorità di settore sui propri siti istituzionali.

5. Gli atti e i dati di cui al presente articolo sono resi disponibili dall'ente che li produce in conformità a quanto previsto dall'articolo 50 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

6. Gli enti locali, le amministrazioni statali, le Regioni e le Autorità di regolazione hanno accesso alla piattaforma dell'ANAC, ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche al fine di esercitare i poteri di verifica e monitoraggio rispettivamente attribuiti dalla normativa vigente" [...];

PRESO ATTO che, in sostanza, il rinnovato quadro normativo in materia di legittimità degli affidamenti diretti *in house* ha affiancato, ad un requisito esclusivamente formale, un requisito afferente l'efficienza gestionale, spostando l'attenzione dal principio di controllo analogo e attività esclusiva quali principi escludenti i servizi affidati dal generale confronto di mercato e dall'obbligo di concorrenza, al principio della preventiva valutazione della congruità economica dell'offerta della società partecipata;

ATTESO dunque che in ottemperanza alle norme sopra citate è stata predisposta la relazione (Allegato B) ed il piano di fattibilità (Allegato C), ivi prescritti con riferimento all'affidamento del servizio di refezione scolastica in quanto servizio pubblico locale di rilevanza economica, al fine di dar conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e per definire i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale, indicando le compensazioni economiche se previste;

DATO ATTO che il Comune di Terranuova Bracciolini intende procedere, al rinnovo della gestione di tale servizio per la durata di cinque anni (01.09.2023/31.08.2028) alla propria società "*in house*" Centro Pluriservizi spa, in linea con gli indirizzi dati con deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 20/04/2023 avente ad oggetto "*Atto di indirizzo ai competenti uffici per la predisposizione di tutti gli atti necessari per affidamento delle attività di produzione somministrazione pasti e pulizia locali per la refezione scolastica degli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado e per i dipendenti del comune di Terranuova Bracciolini, con relativi servizi accessori, per il periodo dal 01.09.2023 al 31.08. 2028*", in quanto sono rispettati nei confronti della stessa i requisiti previsti dalla normativa per l'affidamento diretto di servizi tramite delegazione interorganica, nello specifico:

1. capitale interamente pubblico;
2. assoggettamento al controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici dagli enti titolari del capitale sociale mediante la presenza di un Comitato consultivo oggetto di specifica regolamentazione;
3. realizzazione della parte più importante della propria attività con gli enti che la controllano;

EVIDENZIATO, inoltre, che in ottemperanza al D. Lgs. 175/2016, recante il c.d. Testo Unico delle società partecipate, la società in parola ha modificato il proprio Statuto, ampliando l'oggetto sociale fino a ricomprendere anche lo svolgimento del servizio di mensa scolastica;

CONSIDERATO che:

- la società Centro Pluriservizi spa è una società "in house" interamente partecipata da Enti locali, che soddisfa tutti i requisiti previsti dall'art. 16 del D.Lgs. 175/2016;
- il Comune è socio di Centro Pluriservizi spa ed esercita, congiuntamente con le altre Amministrazioni pubbliche socie, un controllo su tale società, "analogo" a quello esercitato nei confronti dei propri servizi interni;
- l'acquisizione della qualità di socio di Centro Pluriservizi spa è stata - ed è allo stato - motivata dalla necessità di utilizzare la società quale strumento del Comune per la gestione di determinati servizi e attività;
- la società Centro Pluriservizi spa costituisce infatti società avente ad oggetto lo svolgimento di una pluralità di attività aventi diretta attinenza con l'attività istituzionale degli enti pubblici soci, oggi riconducibile alle previsioni di cui al D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 recante “ Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, avendo, quale oggetto sociale, tra gli altri, la produzione di servizi di interesse generale, e la autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti;
- in particolare, l'art. 4, comma 2, lettera a) dello Statuto di Centro Pluriservizi spa prevede che la stessa possa essere affidataria di attività connesse alla organizzazione e gestione del servizio di refezione scolastica;
- è stato posto in essere presso l'ANAC il procedimento d'iscrizione previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 50/2016;
- in tale contesto, quindi, l'affidamento alla Centro Pluriservizi spa di attività e servizi connessi alla gestione e organizzazione del servizio mensa si pone come modalità operativa in linea con lo Statuto della Società partecipata e con il sistema di strutturazione organizzativa del Comune stesso;

RITENUTO che le peculiari esigenze individuate dall'Amministrazione Comunale, specificate nella Relazione e nel Piano di fattibilità allegati, che si intendono qui integralmente richiamati, giustificano il ricorso all'affidamento alla società *in house* nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e statutarie;

EVIDENZIATO che le modalità di organizzazione dei servizi, sulla base della forma prescelta dal Consiglio, saranno, se del caso, dettagliate dal Responsabile del Servizio, tenuto conto delle necessità di razionalizzazione della spesa imposte dalle recenti manovre finanziarie;

CONSIDERATO che occorre garantire un'adeguata informazione ai cittadini del Comune in merito alle caratteristiche ed alla gestione del servizio in questione, secondo quanto previsto dall'art. 31 del d. lgs. 201/2022;

VISTO lo schema di contratto di servizio allegato A), contenente la disciplina delle reciproche obbligazioni contrattuali;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30.03.2006 con cui si è proceduto all'esternalizzazione del servizio mensa scolastica, all'approvazione dell'accordo tra la società Centro Pluriservizi spa e Comune ed il contratto di servizio e carta dei servizi;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 82 del 23/10/2010 con la quale è stata effettuata la ricognizione delle società partecipate dell'Ente con la verifica dei presupposti per il loro mantenimento ai sensi agli art. 2 e 3 della L 244/2007;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 31/08/2011 con cui si è proceduto all'affidamento, alla Società Centro Pluriservizi spa, delle attività di produzione e somministrazione pasti e pulizia locali per gli alunni dell'Istituto comprensivo Giovanni XXIII e per i dipendenti del Comune di Terranuova Bracciolini e le attività strettamente connesse, per il periodo 01 settembre 2011 – 31 agosto 2031 e la deliberazione di Giunta

Comunale n. 161 del 08.09.2011, con cui, per il medesimo periodo, è stata concessa alla Società Centro Pluriservizi spa, in comodato d'uso gratuito, la struttura del centro cottura con annesso refettorio di via Adige al fine di contribuire ad assicurare le condizioni necessarie all'ottimale svolgimento delle attività affidate e all'ottimizzazione dei costi delle attività di produzione e somministrazione nonché quelle di pulizia dei locali;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 31/07/2014 con cui è stato approvato lo schema di contratto di servizio per l'espletamento delle attività sopra indicate fino al 31 agosto 2017;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 31/07/2017 con cui è stato approvato lo schema di contratto di servizio per l'espletamento delle attività sopra indicate fino al 31 agosto 2020;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 30/07/2020 con cui è stato approvato lo schema di contratto di servizio per l'espletamento delle attività sopra indicate fino al 31 agosto 2023 che riconferma l'affidamento alla Società Centro Pluriservizi spa, delle attività di produzione e somministrazione pasti e pulizia locali per gli alunni dell'Istituto comprensivo Giovanni XXIII e per i dipendenti del Comune di Terranuova Bracciolini e le attività strettamente connesse, e comunque per lo svolgimento delle mansioni accessorie indicate nel contratto, fino al 31 agosto 2023;

RICHIAMATO l'art.192 del d.lgs 50/2016 "*Regime speciale degli affidamenti in house*" che prevede "che presso l'ANAC è istituito anche al fine di garantire livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house";

PRESO ATTO che la Società Centro Pluriservizi spa risulta iscritta nell'elenco ANAC società in house dal 09/09/2019 prot. Pratica n. 20885 del 6 marzo 2018, ID 566;

VISTA la delibera di C.C. n. 76 del 29/12/2022 - *art. 20 D.Lgs 175/2016 - "Piano revisione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2021 e relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione anno precedente"*;

DATO ATTO pertanto che:

alla luce di tale panorama legislativo, al fine di perfezionare l'affidamento di un contratto con modalità *in house*, occorre:

- (i) verificare la sussistenza delle condizioni normative (in materia di controllo analogo e partecipazione al capitale sociale) che legittimano l'affidamento diretto ed
 - (ii) effettuare una valutazione della congruità economica dell'offerta formulata dal soggetto in house, avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione;
- sia l'art. 34, commi da 20 a 27 del D.L. n.179/2012 (convertito con L. 221/2012), in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, che l'articolo 192, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016, in materia di concessioni e appalti di servizi, impongono di motivare la scelta della modalità di affidamento sulla base di apposita relazione che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta;

ATTESO che, in ottemperanza ai suddetti disposti normativi, è stata predisposta la *Relazione Illustrativa* (Allegato B) ed il *Piano di Fattibilità* (Allegato C), ivi prescritti con riferimento all'affidamento delle attività sopra menzionate, al fine di dare conto delle ragioni e e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e per riaffermare i contenuti specifici degli obblighi di servizio universale;

VISTO il D.Lgs. n. 201/2022 dove all'art. 19 è stabilito il tempo massimo dell'affidamento del servizio *in house* "*.....Nel caso di affidamento a società in house di servizi pubblici locali non a rete, la durata dello stesso non può essere superiore a cinque anni.....*";

VISTA la comunicazione prot. n. 8796 del 24.04.2023 nella quale è stato chiesto alla Società *in house* di redigere una relazione qualitativa dei servizi gestiti nel triennio 2020-2023 ed una proposta tecnica

economica, per consentire a questo Ente di valutare la sussistenza delle condizioni necessarie per l'affidamento del servizio per il periodo 01/09/2023 – 31/08/2028;

VISTA la proposta economica e relazione qualitativa pervenute in data 11/05/2023 prot. 10006 dalla società Centro Pluriservizi spa., allegata alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO pertanto ai fini di cui sopra, procedere all'affidamento alla società in house per la durata di cinque anni, approvando i seguenti atti, allegati quali parti integranti alla presente deliberazione:

- (i) Schema di contratto di servizio tra il Comune e la società Centro Pluriservizi spa per lo svolgimento delle attività di produzione e somministrazione pasti e pulizia locali per gli alunni dell'Istituto comprensivo Giovanni XXIII e per i dipendenti del Comune di Terranuova Bracciolini e le attività strettamente connesse, per il periodo **01 settembre 2023 – 31 agosto 2028**;
- (ii) Relazione illustrativa e Piano di fattibilità che contengono le ragioni di adeguatezza tecnica e congruità economica della forma di affidamento prescelta;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 16.02.2023, avente ad oggetto “*Approvazione bilancio di previsione 2023-2025 e relativa nota integrativa, documento unico di programmazione, ed altri allegati*”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 17.02.2023, con la quale viene approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 - Parte finanziaria;

ACQUISITO il parere del Revisore dei conti ai sensi dell'art. 239 del D. lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento della mensa comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 28 del 28.04.2021;

VISTI E CONSIDERATI l'art. 34, comma 20, del d.l. n. 179/2012, l'art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'art. 192, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, l'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile sulla proposta della presente deliberazione espressi rispettivamente dalla Segretaria comunale in virtù del decreto del Sindaco n. 12 del 01.06.2023 di “Incarico al Segretario comunale di sostituzione fino al 30 giugno 2023 del Dirigente Are 3, Area 4 e UOA Contratti Pubblici per assenza temporanea” e dalla Responsabile del Servizio Finanziario in applicazione dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n.267;

UDITI gli interventi dei componenti del Consiglio comunale, riportati nello stralcio del verbale della seduta redatto dal Segretario comunale, avvalendosi della trascrizione della registrazione audio;

Con voti n. 10 favorevoli (Gruppo Maggioranza)

n. 0 contrari

n. 1 astenuto (Gruppo Uniti per Terranuova Cons: Castellucci)

espressi nella forma di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate:

1. **di rinnovare** l'affidamento alla società *in house* Centro Pluriservizi s.p.a., delle attività di produzione, somministrazione pasti e pulizia locali per la refezione scolastica con relativi servizi accessori per il periodo dal 01.09.2023 al 31.08.2028;
2. **di approvare** lo schema di contratto di servizio tra il Comune e la società Centro Pluriservizi spa per lo svolgimento delle attività di produzione e somministrazione pasti e pulizia locali per gli alunni dell'Istituto comprensivo Giovanni XXIII e per i dipendenti del Comune di Terranuova Bracciolini e le attività strettamente connesse, per il periodo 01 settembre 2023 – 31 agosto 2028, allegato (Allegato A e allegati contrattuali) in parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
3. **di approvare** la relazione illustrativa delle ragioni di adeguatezza tecnica e congruità economica della forma di affidamento prescelta (Allegato B) ed il piano di fattibilità (Allegato C), allegati in parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
4. **di trasmettere** il presente provvedimento agli uffici di competenza per ogni ulteriore adempimento connesso e conseguente;
5. **di dichiarare** con voti n. 10 favorevoli, n. 0 contrari e n. 1 astenuto (Castellucci), il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del T.U. sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D.Lgs. 267 del 18.08.2000, ricorrendo motivi di urgenza determinati dalla necessità di definire le modalità di gestione dei servizi e attività in questione entro il termine di scadenza dell'attuale contratto di servizio;
6. **di disporre** altresì la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio elettronico e sul sito web istituzionale, nella sezione Amministrazione Trasparente, omettendo, per ragioni di tutela della riservatezza dei dati personali, la pubblicazione della visura camerale conservata agli atti del Servizio Istruzione e Servizi Sociali.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL CONSIGLIERE DOTT. MASSIMO MUGNAI	IL SEGRETARIO GENERALE D.SSA ILARIA NALDINI
--	--

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Terranuova Bracciolini, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005

